

Allegato "A" alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 29/05/2001

COMUNE DI SERSALE
PROVINCIA DI CATANZARO

Oggetto: Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n° 32 e successive modificazioni e integrazioni.

Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione e per la presentazione dell'autocertificazione di cui all'Art. 1, comma 3, del D.Lgs. n° 32/98 e successive modificazioni ed integrazioni, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.

Approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____

Esecutiva in data _____, prot. N° _____

A seguito di _____

Non conformi agli strumenti urbanistici generali, per i quali è stato dato corso alle procedure di adozione di variante urbanistica.

TITOLO I

IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

PREMESSE

Le seguenti disposizioni prescrivono i criteri, i requisiti e le caratteristiche che le aree incluse nel territorio comunale devono possedere, affinché su di esse possano essere installati nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, ai sensi dell'Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 11/02/1998 n° 32 e successive modificazioni ed integrazioni.

Individuano, inoltre, unitamente agli elaborati allegati, le destinazioni d'uso delle aree comunali poste all'interno delle fasce di rispetto stradale, secondo l'utilizzazione e la zonizzazione omogenea prevista dallo strumento urbanistico generale, che possono essere ritenute compatibili con l'installazione o l'adeguamento degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione, ai sensi della normativa sopra citata.

Inoltre, dettano le norme applicabili a dette aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il Comune di Sersale è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per l'esecuzione delle opere relative, ai sensi dell'Art. 1, della legge 28/01/1977 n° 10 e ogni altra disposizione che consenta agli interessati di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione richiesta dall'Art. 1, comma 3, del D.Lgs. n° 32/98, anche ai fini del potenziamento ovvero della ristrutturazione degli impianti esistenti.

CAPO 1. RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE.

Art. 1. Art. 1. Le aree per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, per il potenziamento o la ristrutturazione di quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 32/98 e successive modificazioni e integrazioni devono essere ubicate nelle seguenti parti del territorio comunale, indicate nell'allegata planimetria:

- a) Secondo le "Zone Omogenee" previste dal vigente strumento urbanistico generale.

Zona D2 – L'area è indicata in planimetria con A1

Zona V6 – L'area è indicata in planimetria con A2 – Parte di tale area ricade all'interno della fascia di rispetto stradale.

- b) Secondo le "Fasce di Rispetto" previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di Attuazione (artt. 16, 17 e 18 N.C.d.S. e 26, 27, 28 R.E.):

Zona di Rispetto in località "Borda" – L'area è indicata in planimetria con A3.

CAPO 2 - PRINCIPI GENERALI

- Art. 2.** L'installazione ed il potenziamento di impianti stradali di distribuzione di carburanti e' soggetta ad autorizzazione, rilasciata dall'Ufficio Comunale preposto ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267
- Art. 3.** L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti e' consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia e da quanto previsto dal presente regolamento.
- Art. 4.** I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, lungo tutte le strade comunali, devono avere le caratteristiche dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio, così come definiti dalla legge regionale, e devono rispettare le norme urbanistiche vigenti.
- Art. 5.** I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione e, dove possibile, anche il G.P.L. ed il metano.
- Art. 6.** Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (Art. 22 N.C.d.S. e Art. 61, comma 3, Regolamento di attuazione del N:C.d.S.).
- Art. 7.** La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti deve essere tale da non impedire la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e dei contesti di valore ambientale e non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
- Art. 8.** La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti non e' consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di canalizzazione di manovre veicolari.
- Art. 9.** La distanza da dossi non deve essere inferiore a quella prevista nel N.C.d.S. e nel Regolamento.
- Art. 10.** La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati non deve essere inferiore a quella prevista nel N.C.d.S. e nel Regolamento.
- Art. 11.** Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione e dovrà essere corrisposto il canone previsto.
- Art. 12.** L'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella definita al successivo Art. 20. All'interno di detta area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse; sarà garantita la presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua. Sia le colonnine che i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi compreso l'impianto di lavaggio, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di mt.5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini.

- Art. 13.** L'oggetto della pensilina non deve superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.
- Art. 14.** Il distacco minimo dei chioschi, edifici, impianti ed attrezzature di qualunque genere dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere di mt.10 (dieci).
- Art. 15.** All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere riservati appositi spazi per il rifornimento di acqua e per lo scarico dei liquami di roulotte e campers.
- Art. 16.** Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto ed a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.
- Art. 17.** Gli impianti stradali di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative ambientali, statali e regionali.
- Art. 18.** Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.
- Art. 19.** Le acque di scarico devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente Nazionale e Regionale ed essere convogliate in appositi pozzetti ispezionabili prima dell'allaccio alla rete fognante comunale.
- Art. 20.** I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.
- Art. 21.** Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono rispettare le norme specifiche stabilite dal D.P.R. 16.01.1979, n.28.

CAPO 3 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE IMPIANTI

- Art. 22.** Non si possono installare impianti stradali di distribuzione di carburanti nelle seguenti zone:
- a) nel Centro Storico e nelle Zone A, B e C come definite dell'Art. 2 del D.M. 02.04.1968, n.1444
 - b) nelle aree di pertinenza o limitrofe ad immobili tutelati ai sensi delle Leggi 01.06.1939, n.1089 e 29.06.39, n.1497, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico-artistico-architettonico e di aggregati urbani di pregio ambientale;
 - d) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a Verde Pubblico.
 - e) Non è ammessa l'installazione di impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatti per autotrazione oltre che nelle zone sopraelencate, in quelle di completamento e di espansione nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a 3mc/mq (Art. 2 D.P.R. 16.01.1979, n.28).

CAPO 4 - SUPERFICIE MINIMA

Art. 23. Le superfici minime per l'insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono quelle fissate dal seguente prospetto, al netto delle aree occupate dalle corsie di accelerazione e decelerazione di cui all'Art. 31:

TIPO DI IMPIANTO	ZONE OMOGENEE COMUNALI		
	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3
CHIOSCO	mq. 500	mq. 500	mq. 500
STAZIONE DI RIFORNIMENTO	mq. 1200	mq. 1200	mq. 1200
STAZIONE DI SERVIZIO	mq. 1600	mq. 1600	mq. 1600

La definizione e la tipologia dei singoli impianti sono quelle stabilite nella Deliberazione del Consiglio regionale n° 584 del 08/03/1995 pubblicata sul B.U.R. Calabria n° 76 del 18/07/1995;

Art. 24) La superficie da destinare alle attività complementari dell'impianto, ad esclusione delle aree occupate da pensiline, non può superare il 10% della superficie complessiva dell'area dell'impianto stesso, esclusa l'area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.

CAPO 5 – SUPERFICI E VOLUMI EDIFICABILI

Art. 25) Non sono considerati volumi edificabili e superfici coperte le pensiline per la copertura della zona di distribuzione né i volumi tecnici necessari alla attività. Le strutture dell'impianto, ad esclusione delle pensiline, non possono superare i 5 (cinque) metri d'altezza né, per distinta tipologia d'impianto, i seguenti parametri:

- a) Chiosco ed impianto self-service post-pagamento: locale per ricovero addetti, dotato di servizi igienici.
La struttura non può superare una volumetria maggiore di mc.30, oltre i servizi igienici;
- b) Stazioni di rifornimento: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono e, in ogni caso, devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Le strutture non devono superare i m. 5 (cinque) di altezza. Tali strutture possono essere posizionate anche all'interno della fascia di rispetto stradale, e comunque a distanza non inferiore a mt.5 (cinque) dal confine stradale, a condizione che vengano demolite una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione di carburanti.
- c) Stazioni di servizio: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono e, in ogni caso, devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Le strutture non devono superare i mt.5 (cinque) di altezza. Tali strutture possono essere posizionate anche all'interno della fascia di rispetto stradale e comunque a distanza non inferiore a

mt.5 (cinque) dal confine stradale, a condizione che vengano demolite una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione di carburanti.

- d) deve essere rispettata la distanza minima dai dossi, curve ed incroci, secondo la normativa sopra citata;
- e) *Qualora per la realizzazione o la ristrutturazione di un impianto, sia necessaria l'occupazione, in via provvisoria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto*
- f) l'impianto deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella prevista dall'articolo 23. Nell'area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento, in relazione alla semplice o multipla erogazione e la presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua;
- g) nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire la manovra e la sosta degli autoveicoli;
- h) gli impianti devono essere conformi alle vigenti normative ambientali;
- i) gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'Autorità competente;
- j) i serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.
- l) Tutti gli impianti (chioschi, stazioni di rifornimento e stazioni di servizio) devono essere dotati di servizi igienici distinti per sesso e per portatori di handicap, nelle seguenti dotazioni minime:

TIPO DI IMPIANTO	SERVIZI IGIENICI				
	M	F	H	ORINATOI	LAVABI
CHIOSCO	1	1	1	1	1
STAZIONE DI RIFORNIMENTO	2	2	1	4	4
STAZIONE DI SERVIZIO	3	3	1	5	5

CAPO 6 - DISTANZE MINIME

Art. 26) Le distanze minime tra impianti stradali di distribuzione di carburanti, anche in relazione alla ripartizione del territorio comunale in zone omogenee di cui all'Art. 1, sono fissate dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n° 584 del 08/03/1995 pubblicata sul B.U.R. Calabria n° 76 del 18/07/1995;

Art. 27) Per gli impianti di metano e di G.P.L. il Sindaco del Comune sede della nuova installazione convoca una conferenza, alla quale partecipano i Comuni confinanti o

rientranti con il proprio territorio entro i limiti delle distanze previste, che verifica il rispetto delle distanze stesse e che individua, in caso di domande concorrenti, l'ordine di priorità secondo la data di presentazione delle stesse.

Art. 28) Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale più breve fra due impianti. La distanza fra due impianti localizzati in zone omogenee comunali diverse, sarà uguale alla media aritmetica delle distanze proprie delle due zone.

CAPO 7 - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

Art. 29) All'interno delle aree di servizio degli impianti di distribuzione carburanti possono essere esercitate le seguenti attività complementari:

- attività commerciale su area privata di cui al D. Lgs. 31.03.1998, n.114;
- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla Legge 25.08.1991, n.287;
- rivendita di giornali e riviste di cui alla Legge 05.08.1981, n.416 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei relativi piani comunali di settore;
- rivendita di generi di monopolio;
- autolavaggio o lavaggio self-service;
- officina meccanica;
- gommista;
- elettrauto.

Art. 30) In tutti gli impianti l'area libera non deve essere inferiore a mq.300 (trecento) di cui mq.200 (duecento) destinati a parcheggio;

Art. 31) Le autorizzazioni concesse negli impianti di distribuzione carburanti per la rivendita di giornali e riviste, di commercio su area privata e di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande previste dai piani di settore, possono essere trasferite in altro luogo, nel rispetto della vigente normativa.

CAPO 8 - ACCESSI

Art. 32) Sulle strade di quartiere e sulle strade in ambito urbano (Art. 22 N.C.d.S. e Art. 61 Regolamento), gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili e non devono mai andare ad impegnare, comprese le aree di sosta relative, la carreggiata stradale.

Art. 32) Per quanto riguarda l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di tipo B, C, D, come definite dal N.C.d.S., gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di mt.3 (tre) e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt.10 (dieci). La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie e' da considerarsi aggiuntiva alle superfici minime indicate all'Art. 20.

- Art. 33)** Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposito spartitraffico di larghezza non inferiore a mt.0.50 e non eccedente mt.1.50 (uno e cinquanta), delimitato con un cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, deve essere compresa fra cm.20 (venti) e cm.30 (trenta). Tali caratteristiche potranno variare secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia.
- Art. 34)** Il ciglio dello spartitraffico deve essere ubicato a non meno di mt.2.50 (due e cinquanta) dal ciglio bitumato della strada e comunque sempre in allineamento ai segnavia marginali;
- Art. 35)** All'interno del centro abitato, sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di mt.0.70 (zero settanta) misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole. Fuori dai centri abitati, solo per le piantagioni, si applica quanto disposto dall'Art. 26 del Regolamento al C.d.S., ai commi 6,7 e 8 e cioè:
- 6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a mt.6 (sei).
 - 7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a mt.1 (uno) sul terreno non può essere inferiore a mt.1 (uno). Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a mt.1 (uno) costituite da siepi morte in legno, reti metalliche e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm.30 (trenta) dal suolo.
 - 8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore a mt.1 (uno) sul terreno, non può essere inferiore a mt.3 (tre). Tale distanza si applica anche per le recinzioni superiori a mt.1 (uno) sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore a mt.1 (uno) sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre cm.30 (trenta) dal suolo.
- Art. 36)** In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima così come definita geometricamente dagli artt.16, 17 e 18 del N.C.d.S..
- Art. 37)** Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con marciapiedi rialzati, in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiede attraverso accessi tramite rampe e cordonate interrate a filo quota

stradale a delimitare il percorso pedonale. La soluzione più idonea sarà definita dagli uffici comunali.

- Art. 38)** Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.
- Art. 39)** Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi i mt.10 (dieci) devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantirne la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune.
- Art. 40)** La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto precede anche con le particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli Uffici comunali preposti.
- Art. 41)** E' vietato che un impianto stradale di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche. La prescrizione di cui al precedente comma può essere superata solo nel caso in cui l'impianto preveda, a cura e spese del richiedente, un intervento di viabilità alternativa.
- Art. 42)** Gli accessi agli impianti di distribuzione carburanti devono avere le caratteristiche tecniche specificate ai punti successivi:
- 1) Impianti ubicati all'interno dei centri abitati.
 - a) Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t.3.5:
fronte strada da mt.25 (venticinque) a mt.30 (trenta) con accessi da mt.7.50 (sette e cinquanta) a mt.10 (dieci) e aiuola spartitraffico centrale da mt.10 (dieci).
 - b) Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:
fronte strada di mt.60 (sessanta) con accessi da mt.15 (quindici) e aiuola spartitraffico centrale da mt.30 (trenta).
 - 2) Impianti ubicati fuori dai centri abitati.
 - a) Compatibilmente con le caratteristiche geometriche della strada può essere consentito il rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t.3.5:
fronte strada da mt.25 (venticinque) a mt.30 (trenta) con accessi da mt.7.50 (sette e cinquanta) a mt.10 (dieci) e aiuola spartitraffico centrale da mt.10 (dieci).
 - b) Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:

fronte strada di mt.60 (sessanta) con accessi da mt.15 (quindici) e aiuola spartitraffico centrale da mt.30 (trenta).

- c) Strade di scorrimento:
fronte strada di mt.60 (sessanta) con accessi da mt.15 (quindici) e aiuola spartitraffico centrale da mt.30 (trenta) e due corsie di accelerazione e decelerazione opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada e comunque non inferiore a mt.60 (sessanta) per l'accesso e mt.75 (settantacinque) per l'uscita dall'area dell'impianto.

Art. 43) Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, devono essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada ed alle seguenti particolari prescrizioni:

- a) all'interno dei centri abitati minimo mt.12 (dodici);
b) fuori dai centri abitati minimo mt. 100 (cento).

In ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi.

Sono da considerarsi incompatibili gli accessi da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.

La distanza da incroci e da accessi di rilevante importanza non deve essere inferiore a mt. 100 (cento) fra gli estremi degli accessi più vicini.

CAPO 9 ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONE DI PERTINENZE STRADALI

Art. 44) L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP. – Ispettorato generale Circolazione 8321/96.

In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia accertata l'assoluta necessità per la realizzazione degli accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni. In tale ipotesi la richiesta di abbattimento dovrà essere comunque sottoposta alla procedura di cui ai punti b) e c) della precitata circolare.

Il Comune può prescrivere la reintegrazione delle piantagioni abbattute a spese del richiedente, in altro luogo.

CAPO 10 - INSEGNE

Art. 45) La Ditta Concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della Società con l'eventuale dicitura di "Stazione di rifornimento" ovvero "Stazione di servizio" ecc. alle seguenti condizioni:

- 1) Le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensioni massime di mq. 4 (quattro) (Art. 51, comma 7 del Regolamento di esecuzione del N.C.d.S.);

- 2) Le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensioni massime di mq.3 (tre);
- 3) Le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;
- 4) Deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto previsto;
- 5) Le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere posizionati alle distanze previste dall'Art. 51 del Regolamento al N.C.d.S.;
- 6) L'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq. e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione per l'uso dei colori adottati, soprattutto se posta in prossimità di impianti semaforici o intersezioni;
- 7) L'insegna deve avere la sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo;
- 8) All'interno dei centri abitati i mezzi pubblicitari devono rispettare una distanza di almeno mt. 3 (tre) dal margine della carreggiata;
In presenza di un ostacolo naturale essi devono essere allineati all'ostacolo stesso.

Art. 46) Quanto previsto dall'Art. 23 del N.C.d.S. ed Art. 52 del relativo Regolamento per i mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade di tipo D e E, con il rispetto delle percentuali di superficie fissate per le strade C e F.

CAPO 11 - SEGNALETICA

Art. 47) Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N.C.d.S.. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita impedendo le manovre di svolta a sinistra.

CAPO 12- MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI DI IMPIANTI ESISTENTI

Art. 48) Gli impianti possono essere potenziati nel rispetto della normativa di cui all'articolo 26 del piano regionale, così come integrato e modificato con la Delib.C.R. n. 280/1998. Qualora le modifiche riguardano la ristrutturazione completa dell'impianto, è necessario sottoporre l'impianto stesso a collaudo da parte della commissione di cui all'articolo 13 del piano regionale.

Art. 49) La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. 05.02.1997, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento di nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzioni o perdite pregresse.

CAPO 13 - SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE

Art. 50) Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia.

Lo smantellamento e la rimozione comportano:

- a) La cessazione delle attività complementari all'impianto;
- b) Il ripristino dell'area;
- c) La rimozione di tutte le strutture ed attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto il suolo, con l'obbligo di conferire i materiali di risulta a ditte o discariche, all'uopo autorizzate, per lo smaltimento o l'eventuale recupero, giuste disposizioni contemplate dal D. Lgs. 05.02.1997, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) La bonifica del suolo. Deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo.

TITOLO II

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO

CAPO 14 - PRESCRIZIONI A TUTELA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO

- Art. 51)** L'installazione degli impianti ad uso privato per uso autotrazione, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'articolo 41 e ss. del piano regionale.
- Art. 52)** I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori).
Tale norma si applica per i nuovi impianti e per sostituzione di serbatoi esistenti.
- Art. 53)** Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi e' necessario porre in essere sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento versamenti di idrocarburi).

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 15 - DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALI

- Art. 54)** La documentazione da allegare alla domanda di concessione edilizia e di autorizzazione amministrativa è la seguente:
- a) Relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti l'esatta progressiva km.ca del progettato impianto stradale di distribuzione di carburanti, la descrizione delle opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, la capacità dei serbatoi ed ogni altro utile elemento sugli impianti tecnologici e la dimostrazione del rispetto degli indici previsti agli atti;
 - b) Analitica autocertificazione corredata da una perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo, attestante che la richiesta rispetta le prescrizioni urbanistiche, le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici ed artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione ed il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche di cui alla presente normativa;
 - c) Certificazione concernente:
 - 1) la sicurezza sanitaria (ASL);
 - 2) la sicurezza antincendio (VV.FF.);
 - 3) gli adempimenti fiscali (UTF);
 - 4) il rispetto del codice della strada e delle prescrizioni (Ente proprietario della strada);
 - d) Planimetria generale in scala riprodotte una zona sufficientemente estesa rispetto al punto d'intervento, tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica;
 - e) Titolo di proprietà dell'area;
 - f) Planimetria dello stato di fatto in scala 1:200, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, completa di tutte le quote orizzontali e verticali riferite ai capisaldi interni ed esterni al lotto stesso atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico, compresi i fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame;
 - g) Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 di eventuali locali destinati alle attività complementari;
 - h) Planimetria, in scala 1:500, con riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto, nonché la sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi, agli spazi per il parcheggio e per la manovra dei veicoli, alle aree a verde ed alla recinzione.
Nella stessa planimetria od in altra separata devono essere indicati la rete e gli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche;
 - i) I dati metrici relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume, all'altezza dei fabbricati o attrezzature, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione;

l) Dichiarazione di inesistenza di cause di insalubrità del suolo e sottosuolo.

Art. 55) Tale documentazione, e l'eventuale altra documentazione prevista per la presentazione dei progetti dal Regolamento Edilizio Comunale, deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge, e controfirmata dal richiedente la concessione, nonché dall'avente titolo alla concessione (titolare di un diritto reale sull'area interessata dall'intervento).

Art. 56) Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente normativa, valgono le norme statali e regionali vigenti.

L'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, dotati di dispositivi self-service con pagamento posticipato del rifornimento non è soggetta alle prescrizioni previste al comma precedente.

ITER PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO STRADALE DI CARBURANTI

L'operatore che intende installare un impianto stradale di carburante deve presentare apposita domanda in carta legale al Comune nel cui territorio intende installare l'impianto con allegati.

- 1) Autocertificazione.
- 2) Perizia giurata
- 3) Parere preventivo dell'A.L.S. competente per territorio.
- 4) Nulla osta preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
- 5) Se necessario, parere preventivo espresso da altri Enti competenti.
- 6) Copia autocertificazione presentata all'U.T.F..
- 7) Terminati i lavori deve chiedere al Comune il prescritto collaudo che sarà effettuato dall'Ufficio Tecnico di Finanza, dai Vigili di Fuoco di Chieti e dal Responsabile del Servizio Attività Produttive;

Inoltre l'interessato deve provvedere a richiedere:

- a) All'Ufficio Tecnico di Finanza la licenza di esercizio ed il rilascio del libro di carico e scarico.
- b) All'Ente proprietario della strada (se diverso dal Comune) l'autorizzazione all'accesso stradale.

Dopo 15 anni dall'ultimo collaudo il titolare della autorizzazione deve chiedere al Comune la verifica sull'idoneità tecnica dell'impianto che sarà espletata dall'Ufficio Tecnico di Finanza, dai Vigili del Fuoco e dal Funzionario Responsabile del Servizio Attività Produttive.

ITER PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO AD USO PRIVATO

L'operatore che intende installare un impianto di carburante all'interno della sua azienda deve presentare apposita domanda in carta legale al Comune nel cui territorio intende installare l'impianto con allegati.

- 1) Autocertificazione.
- 2) Perizia giurata
- 3) Parere preventivo dell'A.L.S. competente per territorio.
- 4) Nulla osta preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
- 5) Se necessario, parere preventivo espresso da altri Enti competenti.
- 6) Copia autocertificazione presentata all'U.T.F..
- 7) Terminati i lavori deve chiedere al Comune il prescritto collaudo che sarà effettuato dall'Ufficio Tecnico di Finanza, dai Vigili di Fuoco di Chieti e dal Responsabile del Servizio Attività Produttive;

Inoltre l'interessato deve provvedere a richiedere:

- a) All'Ufficio Tecnico di Finanza la licenza di esercizio ed il rilascio del libro di carico e scarico qualora l'impianto superi i mc.10 (dieci).
- b) All'Ente proprietario della strada (se diverso dal Comune) l'autorizzazione all'accesso stradale.

Dopo 15 anni dall'ultimo collaudo il titolare della autorizzazione deve chiedere al Comune la verifica sull'idoneità tecnica dell'impianto che sarà espletata dall'Ufficio Tecnico di Finanza, dai Vigili del Fuoco e dal Funzionario Responsabile del Servizio Attività Produttive.

**CONTENUTI DELLA AUTOCERTIFICAZIONE E DELLA PERIZIA GIURATA
RELATIVI AD IMPIANTI DI CARBURANTI AD USO PRIVATO AI SENSI ART. 1,
COMMA 3 DEL D. Lgs.n.32/98**